

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
98/C 259/01	ECU.....	1
	II Atti preparatori	
	Commissione	
98/C 259/02	Proposta di decisione del Consiglio concernente un programma a medio termine di azioni comunitarie a sostegno delle iniziative degli Stati membri contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (programma Daphne) (2000-2004) (¹)	2
98/C 259/03	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE (¹)	5
98/C 259/04	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (¹)	10
	III Informazioni	
	Commissione	
98/C 259/05	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

17 agosto 1998

(98/C 259/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5867	Marco finlandese	5,98461
Corona danese	7,49456	Corona svedese	8,95754
Marco tedesco	1,96831	Sterlina inglese	0,678139
Dracma greca	332,740	Dollaro USA	1,09472
Peseta spagnola	167,010	Dollaro canadese	1,66616
Franco francese	6,59820	Yen giapponese	160,212
Sterlina irlandese	0,784857	Franco svizzero	1,64701
Lira italiana	1941,52	Corona norvegese	8,39595
Fiorino olandese	2,21976	Corona islandese	78,7869
Scellino austriaco	13,8493	Dollaro australiano	1,85044
Scudo portoghese	201,461	Dollaro neozelandese	2,18289
		Rand sudafricano	6,92410

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente un programma a medio termine di azioni comunitarie a sostegno delle iniziative degli Stati membri contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (programma Daphne) (2000-2004)

(98/C 259/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 335 def. — 98/0192(CNS)

(Presentate dalla Commissione il 9 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta presentata dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

(1) considerando che la violenza esercitata contro i bambini, i giovani e le donne costituisce una grave violazione dei loro diritti umani e arreca un grave danno alla salute fisica e mentale delle vittime nonché alle loro famiglie, comportando altresì un elevato costo sociale ed economico per la società nel suo complesso;

(2) considerando che il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze⁽¹⁾, del 12 dicembre 1996 sulle misure per la protezione dei minori nell'Unione europea⁽²⁾ e del 16 settembre 1997 sulla necessità di una campagna a livello UE per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne⁽³⁾, ha invitato la Commissione a preparare e attuare dei programmi di azione allo scopo di combattere questo tipo di violenza;

(3) considerando che le azioni direttamente volte a combattere la violenza contro le donne, i giovani e i bambini, sono essenzialmente di competenza degli Stati membri, a livello locale o nazionale;

(4) considerando che la Comunità può tuttavia offrire un valore aggiunto alle azioni degli Stati membri in materia di prevenzione della violenza contro le donne, i giovani e i bambini, attraverso la diffusione di informazioni ed esperienze, l'adozione di obiettivi prioritari comuni, lo sviluppo di reti adeguate, la selezione di progetti in ambito comunitario nonché la sensibilizzazione e la mobilitazione di tutte le parti interessate;

(5) considerando che il presente programma può altresì offrire un valore aggiunto individuando e promuovendo le migliori pratiche e politiche, incoraggiando l'innovazione e lo scambio delle relative esperienze;

(6) considerando conseguentemente che, in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle misure proposte possono essere meglio realizzati a livello comunitario; che le disposizioni della presente decisione si limitano al minimo richiesto per perseguire tale obiettivo e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo;

(7) considerando che, in questo campo, deve essere promossa un'attiva collaborazione fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni non governative e in particolare le organizzazioni a tutela delle donne e dei bambini e che deve essere incoraggiata la sinergia fra le relative politiche e misure;

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190.

⁽²⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170.

⁽³⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.

- (8) considerando che deve essere promossa la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica e con i paesi terzi;
- (9) considerando che devono essere adottate disposizioni allo scopo di aprire questo programma alla partecipazione dei paesi candidati nella fase di preadesione, conformemente a quanto stabilito nei relativi accordi, in particolare gli accordi di associazione e i relativi protocolli;
- (10) considerando che, al fine di incrementare il valore e l'impatto del programma, è necessario procedere ad una valutazione permanente delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi prefissati allo scopo, ove occorra, di procedere agli opportuni adattamenti;
- (11) considerando che il presente programma deve avere una durata quinquennale, al fine di disporre di un periodo sufficiente affinché le azioni di cui è prevista l'esecuzione possano raggiungere i risultati prefissati;
- (12) considerando che ai fini dell'applicazione della presente decisione la Commissione deve essere assistita da un comitato consultivo;
- (13) considerando che l'articolo 2 del trattato prevede, fra i compiti della Comunità, la promozione, nell'insieme della Comunità, di un elevato livello di protezione sociale e il miglioramento del tenore e della qualità della vita;
- (14) considerando che l'articolo 3 del trattato, alle lettere j) e o), prevede che l'azione della Comunità comporti il rafforzamento della coesione economica e sociale ed un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
- (15) considerando che il programma DAPHNE contribuirà al conseguimento degli obiettivi summenzionati;
- (16) considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione, non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HE DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma a medio termine di azioni comunitarie a sostegno di misure dirette a combattere la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (programma DAPHNE), in appresso definito «il programma», per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

2. Scopo del programma è di contribuire alla lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne e, in particolare, di assistere e incoraggiare le ONG e le organizzazioni di volontariato che operano in questo campo.

3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma e i loro obiettivi specifici figurano nell'allegato e comprendono:

- a) la creazione di reti, lo scambio di informazioni, il coordinamento e la cooperazione a livello della Comunità;
- b) la sensibilizzazione del pubblico e la diffusione delle migliori pratiche;
- c) il finanziamento di spese complementari.

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione realizza le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, in stretta cooperazione con gli Stati membri.

2. La Commissione coopera con le istituzioni e con le organizzazioni attive nel settore della lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne.

Articolo 3

Coerenza e complementarietà

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarietà delle azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e di quelle attuate nel quadro di altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 4

Comitato

1. Ai fini dell'applicazione della presente decisione la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno di procedura.

Articolo 5

Funzioni del comitato

1. Procedendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 4, il comitato assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda:

- a) i criteri e le procedure per la selezione e il finanziamento di progetti da realizzare nel quadro del programma.
- b) la procedura di controllo e valutazione.

2. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato dello stato di avanzamento complessivo del programma.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1. Nel corso dell'applicazione del programma, viene incentivata la cooperazione con i paesi terzi e con le

organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale, conformemente alle condizioni fissate negli accordi di associazione o nei relativi protocolli addizionali concernenti la partecipazione ai programmi comunitari. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, sulla base di stanziamenti addizionali, in conformità alle regole applicate ai paesi EFTA, secondo procedure da definire con il suddetto paese.

Articolo 7

Controllo e valutazione

1. Nell'applicazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie ad assicurare il controllo e la valutazione permanenti del programma tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.

2. Nel corso del terzo anno di applicazione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sul completamento del programma.

4. La Commissione include nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 informazioni sul finanziamento comunitario nei vari campi di azione e sulla complementarietà con le altre iniziative di cui all'articolo 3, nonché i risultati delle valutazioni. Essa trasmette tali relazioni anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

ALLEGATO

AZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI

I. AZIONI DIRETTE A COSTITUIRE RETI E AD ASSICURARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE A LIVELLO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Obiettivo: assistere e incoraggiare le organizzazioni non-governative (ONG) e le associazioni di volontariato a collaborare fra loro e assieme a funzionari pubblici inclusi funzionari di polizia e assistenti sociali.

1. Sostegno alla costituzione di reti che comprendano le ONG di diversi Stati membri al fine di agevolare lo scambio di informazioni ed esperienze pertinenti fra cui i problemi relativi alle persone scomparse.
2. Promozione della cooperazione fra le ONG e i funzionari pubblici al fine di migliorare da entrambe le parti il livello di comprensione dei rispettivi ruoli e scambiare informazioni ed esperienze pertinenti.

II. AZIONI DIRETTE AD ACCRESCERE LA SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE

Obiettivo: accrescere la sensibilizzazione del pubblico sul problema della violenza nei confronti di bambini, giovani e donne incluso il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e altre forme di abusi sessuali e promuovere lo scambio delle migliori pratiche.

3. Promuovere campagne di informazione, progetti pilota e attività dirette a sensibilizzare il pubblico in genere e i bambini e i giovani in particolare, sui potenziali rischi di violenza e sulle possibilità di evitarla.
4. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario allo scopo di assistere e informare le ONG sul materiale informativo accessibile al pubblico compilato da fonti pubbliche, scientifiche e altre ONG.
5. Programmi di ricerca sul fenomeno della violenza.
6. Promozione e diffusione delle migliori pratiche a livello comunitario per quanto riguarda l'aiuto a bambini, giovani e donne a rischio.

III. SPESE COMPLEMENTARI

Inoltre il Programma finanzia studi, riunioni di esperti, conferenze e seminari, materiale informativo e pubblicazioni direttamente connessi con la realizzazione delle azioni di cui sono parte integrante.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE ⁽¹⁾

(98/C 259/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 385 def. — 97/0105(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE l'8 luglio 1998)

⁽¹⁾ GU C 190 del 21.6.1997, pag. 9.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 2)

Considerando 7

7. considerando che la Comunità e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; che a norma del protocollo concernente la riduzione delle emissioni di zolfo elaborato nell'ambito di questa convenzione, le parti contraenti devono operare riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa;

7. considerando che la Comunità e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UN-ECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; considerando che il secondo protocollo UN-ECE sull'inquinamento transfrontaliero dovuto ad anidride solforosa prevede che gli Stati membri riducano le emissioni di SO in misura superiore al 30 % specificato nel primo protocollo; che il secondo protocollo UN-ECE è basato sulla premessa che i carichi e i livelli critici continueranno a venire superati in alcune zone sensibili; che saranno ancora necessarie altre misure per ridurre le emissioni di anidride solforosa se si desidera che vengano rispettati gli obiettivi del Quinto programma di azione ambientale e che le parti contraenti devono operare riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 3)

Considerando 9 bis (nuovo)

- 9 bis. considerando che è stato dimostrato che i benefici derivanti dalla riduzione delle emissioni di zolfo, ottenute limitando il tenore di zolfo dei carburanti, saranno considerevolmente maggiori dei costi stimati per le industrie nella presente proposta; che la tecnologia per ridurre il livello di zolfo dei combustibili liquidi esiste ed è già stata applicata soddisfacentemente;

(Emendamento 5)

Considerando 10 bis (nuovo)

- 10 bis. considerando che nella direttiva 93/12/CEE del Consiglio è stato chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta che preveda limiti inferiori per il tenore di zolfo del gasolio e nuovi limiti per il kerosene destinato all'aviazione; che sarebbe al contempo anche opportuno stabilire limiti per il tenore di zolfo di altri combustibili liquidi, in particolare l'olio combustibile pesante, l'olio combustibile ad uso bordo, il carburante diesel destinato alla navigazione e il gasolio, sulla base di studi costo-efficacia;

(Emendamento 6)

Considerando 11

11. considerando che dovrebbe essere possibile utilizzare gasoli e oli combustibili pesanti sul territorio della Comunità soltanto a condizione che il loro tenore di zolfo non superi determinati limiti stabiliti nella presente direttiva;
11. considerando che è possibile utilizzare gasoli, gasoli per marina, carburanti diesel destinati alla navigazione e oli combustibili pesanti sul territorio della Comunità — fatte salve le deroghe previste nella presente direttiva — soltanto a condizione che il loro tenore di zolfo non superi determinati limiti stabiliti nella presente direttiva; che la Commissione dovrebbe esaminare le questioni relative all'olio combustibile ad uso bordo e, se del caso, presentare proposte entro il 2000;

(Emendamento 8)

Considerando 12 bis (nuovo)

- 12 bis. considerando che le emissioni di zolfo provenienti dalle attività di trasporto marittimo a causa della combustione di olio combustibile ad uso bordo con un elevato tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento da anidride solforosa e creano problemi di acidificazione; che in alcune zone tale contributo è particolarmente importante; che pertanto occorre limitare il tenore di zolfo degli oli combustibili ad uso bordo;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 9)

Considerando 13 bis (nuovo)

13 bis. considerando che allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva può essere opportuno che l'Unione europea e/o gli Stati membri utilizzino strumenti economici come un'imposta sullo zolfo e un sistema di tariffe portuali differenziate a seconda del tenore di zolfo dei carburanti utilizzati dalle navi di passaggio; che la Commissione europea dovrebbe valutare tale possibilità all'atto della revisione della presente direttiva;

(Emendamento 13)

Considerando 18 bis (nuovo)

18 bis. considerando che negli attuali e futuri negoziati sulla Convenzione MARPOL nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la Comunità si impegnerà per assicurare una maggiore protezione delle regioni sensibili alle emissioni di SO_x e ridurre il valore limite per i combustibili ad uso bordo (dall'attuale 4,5 %); che occorre portare avanti le iniziative della Comunità per ottenere che il Mare del Nord/Canale della Manica vengano proclamati zone speciali di controllo a basse emissioni di SO_x;

(Emendamento 14)

Considerando 18 ter (nuovo)

18 ter considerando che occorre approfondire le ricerche sugli effetti dell'acidificazione sugli ecosistemi e sull'organismo umano; che una questione di fondamentale importanza è stabilire quali particelle, a seconda delle loro dimensioni, massa o numero, provochino danni per la salute; che, come avviene per la ricerca climatica e marina, anche per la ricerca applicata occorre formulare nuovi compiti quali, per esempio, il miglioramento della desolfatazione dei gas di scarico, la messa a punto di catalizzatori per le navi e lo sviluppo di efficaci sistemi di depurazione dei gas di scarico degli autoveicoli (catalizzatori per la riduzione degli ossidi di azoto); che la Comunità promuove questa ricerca nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 15)

Considerando 20

20. considerando che gli Stati membri dovrebbero introdurre opportuni sistemi per controllare il rispetto della presente direttiva e che devono essere periodicamente inviate alla Commissione relazioni sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi;

20. considerando che gli Stati membri introdurranno opportuni sistemi per controllare il rispetto della presente direttiva e che periodicamente saranno inviate alla Commissione relazioni sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi;

(Emendamento 16)

Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. «**Gasoli per marina**»: carburanti diesel per uso marittimo utilizzati per le imbarcazioni e conformi alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o densità stabiliti per i distillati per marina di cui alla tabella 1 della norma ISO 8217 (edizione 1996).

(Emendamento 19)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE del Consiglio e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché il contributo all'inquinamento transfrontaliero sia trascurabile, uno Stato membro può autorizzare, sull'integralità o su una parte del suo territorio, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo compreso tra: 1,0 e 2,5 % in peso.

2. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE del Consiglio e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché il contributo all'inquinamento transfrontaliero sia trascurabile (lo Stato membro in questione deve dimostrare alla Commissione che tale deroga non pregiudica l'osservanza della legislazione comunitaria relativa alla qualità dell'aria, inclusa la direttiva 96/62/CEE), uno Stato membro può autorizzare, su tutto o su parte del suo territorio, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo compreso tra 1 e 2,5 % in peso.

(Emendamento 26)

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionatura il tenore di zolfo dei combustibili di cui agli articoli 3 e 4. La campionatura inizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme recanti il pertinente limite per il tenore massimo di zolfo nel combustibile. La campionatura è effettuata con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionatura il tenore di zolfo dei combustibili di cui agli articoli 3 e 4. La campionatura inizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme recanti il pertinente limite per il tenore massimo di zolfo nel combustibile. La campionatura è effettuata con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 27)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a) il metodo ISO 8754 (edizione 1992) per l'olio combustibile pesante e il carburante diesel per uso marittimo;

a) il metodo ISO 8754 (edizione 1992) ed EN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed il gasolio per marina;

(Emendamento 28)

Articolo 7, paragrafo 2

2. Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali presentate conformemente al paragrafo 1 e delle tendenze rilevate in materia di qualità dell'aria e di acidificazione, la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Consiglio. La Commissione potrà eventualmente accompagnare a questa relazione proposte di revisione della presente direttiva, in particolare dei valori stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali presentate conformemente al paragrafo 1 e delle tendenze rilevate in materia di qualità dell'aria e di acidificazione, la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione potrà eventualmente allegare alla relazione proposte di revisione della presente direttiva, in particolare dei valori limiti stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e delle eccezioni e deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 4, paragrafo 2.

(Emendamenti 17 e 23)

Articolo 7, paragrafo 3

3. La Commissione deve valutare quali misure possano essere adottate per ridurre il contributo all'acidificazione dovuto alla combustione di combustibili per marina diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e, se del caso, presentare una proposta entro la fine del 2000.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo ⁽¹⁾

(98/C 259/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 386 def. — 97/0266(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE l'8 luglio 1998)

⁽¹⁾ GU C 9 del 14.1.1998, pag. 6.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 8 bis

Considerando che si deve tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria nelle zone turistiche nei periodi di massima affluenza;

Considerando 6 bis

Considerando che per agevolare la revisione della direttiva nel 2003, la Commissione e gli Stati membri devono incoraggiare la ricerca sugli effetti degli inquinanti oggetto della presente direttiva, ossia biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo, nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e di altri programmi di ricerca.

Articolo 3, paragrafo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 7, non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato I, a decorrere dalle date ivi indicate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 7, non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato I, nei tempi più brevi, e in ogni caso non oltre le date ivi indicate.

I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato I si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

Articolo 3, paragrafo 3

Gli Stati membri registrano i dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse in media su 10 minuti, provenienti dalle stazioni di misurazione dove sono misurate le concentrazioni orarie. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 98° e 99° percentile delle concentrazioni su 10 minuti misurate nell'anno civile, contemporaneamente alla trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie.

Gli Stati membri registrano fino al 31 dicembre 2003 i dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse in media su 10 minuti, delle stazioni di misurazione da essi selezionate come rappresentative della qualità dell'aria nelle zone abitate vicino alle fonti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di concentrazioni su 10 minuti superiori a 500 µg/m³ nell'anno civile, il numero di giorni in cui tali concentrazioni si sono verificate nell'anno civile e la concentrazione massima registrata, contemporaneamente alla trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove applicabile, del biossido di azoto più il monossido d'azoto nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato II, a decorrere dalle date ivi indicate.

I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato II si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove applicabile, del biossido di azoto più il monossido d'azoto nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato II, nei tempi più brevi, e in ogni caso non oltre le date ivi indicate.

I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato II si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

2. La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di azoto nell'aria ambiente è indicata alla sezione II dell'allegato II. I dettagli da fornire al pubblico conformemente all'articolo 10 della direttiva 96/62/CE comprendono come minimo le informazioni elencate alla sezione III dell'allegato I.

Articolo 5, paragrafo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM₁₀ nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM₁₀ nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato III nei tempi più brevi, e in ogni caso non oltre le date ivi indicate.

Articolo 8, paragrafo 1

Gli Stati membri provvedono all'adeguata diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o reti informatiche e mediante notifica agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti. Contemporaneamente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, è trasmesso alla Commissione un elenco degli organismi destinatari delle notifiche.

Gli Stati membri provvedono all'adeguata diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o reti informatiche e mediante notifica agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti. Le informazioni relative alle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto e particelle sono aggiornate ogni ora e le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di piombo sono aggiornate ogni tre mesi. Contemporaneamente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, è trasmesso alla Commissione un elenco degli organismi destinatari delle notifiche.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

Le informazioni fornite al pubblico e agli organismi elencati all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, conformemente al presente articolo, nonché le informazioni fornite al pubblico conformemente all'articolo 10 della direttiva 96/62/CE, devono essere chiare, comprensibili e accessibili ai fini del loro obiettivo dichiarato.

Articolo 10

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e in particolare relativamente ai risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti per la salute umana dell'esposizione al biossido di zolfo, a diverse frazioni di particelle e al piombo ed ai progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria e della deposizione di piombo sulle superfici.

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione comprenderà un riesame del disposto della direttiva alla luce dei risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti per la salute umana dell'esposizione al biossido di zolfo, a diverse frazioni di particelle e al piombo e degli sviluppi tecnologici, tra cui i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria ambiente e della deposizione di piombo sulle superfici. La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte di modifica del disposto della direttiva.

Allegato I, sezione I, punto 3

3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi da applicare lontano delle immediate vicinanze delle fonti.

3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi.

Allegato II, sezione I, punto 3

3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione da applicare lontano dalle immediate vicinanze delle fonti

3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione.

Allegato II, sezione I bis (nuova)

Soglia di allarme per il biossido di azoto

400 µg/m³ misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria in un'intera zona o agglomerato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato II, sezione I ter (nuova)

Dettagli minimi da fornire al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto.

I dettagli da fornire al pubblico devono comprendere come minimo:

- data, ora e luogo del fenomeno;
- previsioni:
 - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento)
 - zona geografica interessata
 - durata
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno
- precauzioni che i soggetti sensibili devono prendere.

Allegato VI, sezione I, lettera a), terzo comma

I punti di campionamento devono essere rappresentativi di ubicazioni simili non nelle loro immediate vicinanze.

I punti di campionamento devono, per quanto possibile, essere rappresentativi di ubicazioni simili non nelle loro immediate vicinanze.

Allegato VI, sezione I, quarto comma (nuovo)

I punti di campionamento devono anche essere situati su piccole isole o isole che formano parte di un arcipelago.

Allegato VI, sezione I, lettera b), comma 1 e comma 2 (nuovo)

I punti di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi o di altri tipi di vegetazione devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria lontano dalle immediate vicinanze di fonti quali agglomerati ed aree edificate, impianti industriali e strade. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 1 000 km².

I punti di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi e di altri tipi di vegetazione devono essere situati ad una distanza superiore a 20 km dagli agglomerati o a 5 km da altre aree edificate, impianti industriali o strade di grande comunicazione.

Nelle zone del suo territorio che lo Stato membro interessato considera meritevoli di speciale protezione, i punti di campionamento devono essere situati in modo da consentire la realizzazione di tale protezione speciale.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato VI, sezione I, lettera b), comma 3 (nuovo)

I punti di campionamento devono anche essere situati su piccole isole o isole che formano parte di un arcipelago.

Allegato VI, sezione II, primo comma, trattini 5-7

- I campionatori relativi al traffico devono essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina.
- I campionatori orientati al traffico per la misurazione di NO₂ devono essere situati a meno di 5 m dal bordo stradale.
- Nelle aree edificate, i campionatori orientati al traffico per la misurazione di particelle o piombo devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento.

- I campionatori relativi al traffico devono essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a 2-5 m dalla parte più vicina della carreggiata, o sulla quota di allineamento se più vicina, a meno che vi sia un punto in cui la popolazione può essere direttamente o indirettamente esposta a una concentrazione superiore per un periodo significativo rispetto al periodo medio previsto per i valori limite.

Allegato VII, sezione I, lettera a), prima della prima linea, nuova linea

I. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo per valutare la conformità ai valori limite concernenti la protezione della salute umana e alle soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione in continuo è l'unica fonte di informazione

Popolazione dell'agglomerato o zona	Se le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore	Se le concentrazioni massime sono situate tra le soglie di valutazione superiore e inferiore	Per SO ₂ , negli agglomerati dove le concentrazioni massime sono al di sotto della soglia inferiore di valutazione
≤ 250 000	2	1	Non applicabile

Allegato IX, sezione III

III. Metodo di campionamento e metodo di riferimento per analizzare la concentrazione di piombo nell'aria

[Allegato della direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera]

III. Metodo di campionamento e metodo di riferimento per analizzare la concentrazione di piombo nell'aria

Il metodo di riferimento per il campionamento è quello esposto per le PM₁₀ nel progetto di norma europea prEN 12341. Il metodo di riferimento per l'analisi della concentrazione di piombo nell'aria è descritto nell'allegato della direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(98/C 259/05)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

11 agosto 1998

Regolamento (CE) n./ Decisione del	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo Aggiudicato (ECU/t)
4.8.1998	A	723-726/96, 162/97	EuronAid/ Etiopia	BLT	16 886	EMB	Granit SA — Avon (F)	107,97
1640/98	A	171/97	WFP/Liberia	FBLT	7 650	EMB	Transgrain France SA — Nîmes (F)	144,86

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Flocchi d'avena
 FROF: Formaggio fuso
 WSB: Miscela frumento-soja
 SUB: Zucchero
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgo
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 B: Burro

GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 CM: Conserve di sgombri
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HSOJA: Olio di soia raffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 BPJ: Carni bovine in proprio succo
 CB: Corned beef

COR: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 LHE: Latte ad alto valore energetico
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
 PAL: Paste alimentari
 PISUM: Piselli spezzati
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FABA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardine
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino
 EXW: Franco fabbrica